



CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULL'ADRIATICO E IL MEDITERRANEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Diritti negati e violenza contro le donne nell'area mediterranea



A cura di

ANDREA CALIGIURI
MAELA CARLETTI
MARIA CIOTTI

2024

EDITORIALE SCIENTIFICA



CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULL'ADRIATICO E IL MEDITERRANEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Diritti negati e violenza contro le donne nell'area mediterranea

A cura di

ANDREA CALIGIURI
MAELA CARLETTI
MARIA CIOTTI

2024

EDITORIALE SCIENTIFICA

COMITATO SCIENTIFICO

GEMMA ANDREONE

Dirigente di ricerca di Diritto internazionale
Direttrice ff. dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali,
Consiglio Nazionale delle Ricerche

ANGELA CARBONE

Professoressa associata di Storia moderna
Università di Bari

MARINA GARBELLOTTI

Professoressa associata di Storia moderna
Università di Verona

LAURA SALVADEGO

Professoressa associata di Diritto internazionale
Università di Macerata

INDICE

<i>Premessa</i>	1
-----------------------	---

INTRODUZIONE

Violenza di genere e immaginario simbolico-politico. Nominare il dominio NATASCIA MATTUCCI	5
---	---

PARTE I

VIOLENZA E GENERE IN UNA PROSPETTIVA STORICA: CASI DI STUDIO

Violenza e genere in una prospettiva storica: alcune note sulle fonti MAELA CARLETTI – MARIA CIOTTI – BENEDETTA PETROSELLI.....	17
Violence et genre des injures verbales, gestuelles et corporelles dans l'Italie communale de la fin du Moyen Âge DIDIER LETT	23
La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Francia (Digione, XV sec.) MAËLISS NOUVEL	40
La parola delle donne in tribunale: violenze sessuali e studi d'archivio in Italia (XIX sec.) BENEDETTA PETROSELLI	54

PARTE II

IDENTITÀ, CONTAMINAZIONI E DIRITTI

I diritti delle donne nelle parole delle pioniere del femminismo del Primo Novecento: i <i>memoir</i> di Hudā Sha‘rāwī e Nabawiyya Mūsā, e le biografie di Mayy Ziyāda MARIA ELENA PANICONI – MARIANGELA MASULLO	85
---	----

“L’ibrido connubio”. Genere, sessualità e costruzione dei confini razziali nelle colonie italiane ANNALISA CEGNA	100
Alle origini dell’associazionismo femminile in Marocco. Nazionalismo, diritti e produzione culturale (1935-1969) MARTINA BIONDI	113
Tutela dei diritti delle donne e ruolo dei social media. Voci dall’Iran VALENTINA POLCI	128

PARTE III

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E DIRITTI DELLE DONNE

Universalismo dei diritti delle donne nella CEDAW e attualità delle riserve apposte INES CORTI	141
La Convenzione di Istanbul quale strumento di avanzamento degli standard internazionali e nazionali di tutela per le donne vittime di violenza RACHELE MARCONI	155
<i>Leggere Lolita a Teheran: l'oppressione delle donne iraniane e la risposta del diritto internazionale</i> ELENA ARDITO	166

CONCLUSIONI

MAURA MARCHEGIANI	187
<i>Autori</i>	197

Universalismo dei diritti delle donne nella CEDAW e attualità delle riserve apposte

INES CORTI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Una nuova prospettiva: la CEDAW quale “statuto” dei diritti delle donne. – 2.1. Non tutto è perfetto: elementi di criticità. – 2.2. Le riserve: un problema ancora presente. – 3. L’universalità dei diritti nella CEDAW.

1. Introduzione

L’intervento intende soffermarsi sulla questione relativa all’affermazione formale e sostanziale dei diritti delle donne quali diritti umani attraverso l’analisi e la riflessione sulla *Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* (CEDAW), testo fondamentale adottato dalle Nazioni Unite alla fine degli anni Settanta, allo scopo di verificarne la portata universalistica anche alla luce delle molteplici riserve apposte.

Frutto di riflessioni e elaborazioni femminili e femministe e preceduta dall’omonima Dichiarazione¹, la CEDAW, segna un passaggio importante nel lungo percorso di affermazione dei diritti delle donne, inserendosi in quell’ampio programma delle Nazioni Unite per la promozione dell’uguaglianza di genere che ha portato alle proclamazioni del 1975 quale “Anno internazionale delle donne” e del periodo 1975-1985 quale “Decennio delle Nazioni Unite per le donne” nonché all’elaborazione di dichiarazioni e piani di azione attraverso le Conferenze internazionali ad iniziare da quella di Città del Messico del 1975. Conferenza in cui non solo si riconobbe pubblicamente lo stato di oppressione delle donne nel mondo ma lo si collegò alla disuguaglianza, al sottosviluppo, all’ingiustizia economica². In tale contesto, che ha segnato una nuova fase della politica delle Nazioni Unite per le donne, se è vero che il raggiungimento dell’uguaglianza rimaneva lo scopo principale, accanto ad esso assumevano rilievo gli obiettivi dello sviluppo e della pace, in una visione di assoluta reciproca interdipendenza³.

¹ Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall’Assemblea Generale il 7 novembre 1967, con Risoluzione 2263.

² E. Vezzosi, “Una storia difficile”, in S. Bartoloni (a cura di), *A volto scoperto. Donne e diritti umani*, Roma, Manifestolibri, 2002, pp. 46-47.

³ Il legame tra i tre obiettivi è ben espresso nelle Strategie future d’azione per il progresso delle donne e misure concrete per il raggiungimento, entro l’anno 2000, degli scopi e degli obiettivi del Decennio delle Nazioni Unite per la Donna. In “Uguaglianza, Sviluppo e Pace”, documento elaborato dalla Conferenza Mondiale di Nairobi, pubblicato in M.R. Saulle (a cura di), *Il Decennio delle Nazioni Unite per la Donna*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, si afferma: “I tre obiettivi del Decennio-uguaglianza, sviluppo e pace- sono strettamente correlati e si rafforzano vicendevolmente, così che il raggiungimento dell’uno contribuisce al raggiungimento degli altri (par. 9)”. Il documento di Nairobi ritiene la parità “sia un risultato sia un mezzo attraverso a cui gli individui vengono accordati uguale trattamento di fronte alla legge ed uguali opportunità di godere i loro diritti e sviluppare i loro talenti potenziali nonché le loro capacità, in modo che essi possano partecipare alla politica nazionale, allo sviluppo economico, sociale e culturale e beneficiarne dei risultati: Perle

Adottata dalle Nazioni Unite nel 1979 ed entrata in vigore internazionale nel 1981⁴, a seguito delle richieste ratifiche, la CEDAW rappresenta senza dubbio il più importante strumento giuridico internazionale in materia di diritti umani delle donne, volto al superamento delle discriminazioni, all'affermazione concreta dei loro diritti, al raggiungimento di una piena soggettività femminile. La Convenzione ha segnato il punto di arrivo di un percorso di oltre trent'anni, iniziato dalla Commissione sullo status delle donne delle Nazioni Unite, istituita nel 1946 con il preciso scopo di rafforzare i diritti delle donne⁵ e che ha portato negli anni Novanta del secolo scorso ad affermare che i diritti delle donne sono diritti umani e come tali inalienabili, indivisibili e universali⁶.

L'attenzione a questioni ritenute "femminili", in verità, non era del tutto estranea al diritto internazionale.

Tuttavia, per quanto attento a situazioni drammatiche che coinvolgevano la popolazione femminile, dallo sfruttamento nel mondo del lavoro alla tratta delle

donne in particolare, la parità la realizzazione dei diritti che sono stati loro negati in seguito ad una discriminazione culturale, istituzionale, comportamentale e attitudinale. La parità è importante per lo sviluppo e la pace perché disuguaglianze nazionali e globali non possono che perpetuare le stesse disuguaglianze ed accrescere le tensioni in tutti i settori (par.11)"; il ruolo delle donne nello sviluppo "direttamente connesso al risultato di un ampio sviluppo sociale ed economico ed è fondamentale per lo sviluppo di tutta la società", dove "Sviluppo' significa sviluppo integrale, comprensivo dello sviluppo nella sfera politica, economica, sociale, culturale e più in generale in tutte le altre dimensioni della vita umana così come dello sviluppo delle risorse economiche e delle altre risorse materiali e della crescita fisica, morale, intellettuale e culturale degli esseri umani: esso dovrebbe tendere a procurare alle donne, in particolar modo a quelle povere o indigenti, i mezzi necessari per pretendere, raggiungere, godere e utilizzare sempre più la di opportunità. Più direttamente, la sempre crescente e attiva partecipazione di ogni donna alle attività sociali, come soggetto indipendente dal punto di vista giuridico, contribuirà ad un ulteriore riconoscimento pratico del suo diritto alla parità (par.12)"; che "la pace implica non di guerra, violenza od a livello nazionale ma anche il godimento della giustizia economica e sociale, dell'uguaglianza e, in genere, dell'intera gamma dei diritti umani e delle libertà fondamentali" inoltre essa "non può essere realizzata in condizioni di disuguaglianza economica e sessuale, di negazione dei basilari diritti umani e delle libertà fondamentali, di deliberato sfruttamento di larghi settori della popolazione, di ineguale sviluppo dei paesi e di relazioni economiche di sfruttamento. Senza pace e stabilità non vi può essere sviluppo: Pace e sviluppo sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. [...] La pace è favorita dalla parità tra i sessi, dall'uguaglianza economica e dall'universale godimento dei basilari diritti umani e delle libertà fondamentali. Il suo godimento da parte di tutti richiede che le donne siano messe in grado di esercitare i loro diritti di partecipare, in condizioni di parità con gli uomini in tutti i settori della vita politica, economica e sociali dei loro rispettivi Paesi, in particolare ai processi decisionali di esercitare il loro diritto alla libertà di opinione, di espressione, di informazione e di associazione al fine di promuovere la pace e la cooperazione internazionali (par. 13)".

⁴ Adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1979, entrata in vigore internazionale il 3 settembre 1981, ratificata dall'Italia con legge 14 marzo 1982, n.132, entrata in vigore nel nostro Paese il 10 luglio 1985.

Per un approfondimento sulla Convenzione si rinvia a I. Corti, "La CEDAW: uno strumento di straordinaria importanza per le donne di tutto il mondo", in I. Corti (a cura di), *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, Eum, Macerata, 2012, pp. 13-58.

⁵ A. Pitino, B. Pomeranzi, "CEDAW: una carta dimenticata? A mo' di introduzione alla call for papers", *DPCE online*, 1/2021.

⁶ Il principio espresso per la prima volta nella Conferenza sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993, trova pieno riconoscimento nella Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino del 1995. Conferenza fondamentale in cui si elaborano i concetti di *empowerment* e *mainstreaming* che diventeranno fondamentali nelle politiche successive.

bianche⁷, il diritto degli anni venti e trenta del secolo scorso esprimeva una logica di tipo sostanzialmente protettivo, volto a mantenere e rafforzare quella concezione di donna debole, bisognosa di protezione, che troppo a lungo ha caratterizzato la figura femminile.

Una nuova visione iniziò a delinearsi solo nei decenni successivi⁸ con l'affermazione nella Carte internazionali del principio di uguaglianza e di non discriminazione, ad iniziare dalla Dichiarazione dei diritti umani adottata nel 1948⁹ e da successivi strumenti quali il Patto sui diritti civili e politici (art.2.1) e il Patto sui diritti economici, sociale e culturali (art.2.2) del 1966¹⁰, motivati dalla necessità di tradurre in strumenti giuridicamente vincolanti quei principi in esse enunciati¹¹.

Nonostante la numerosa produzione normativa anche successivamente emanata, discriminazioni e violazioni non hanno tuttavia smesso di caratterizzare la vita delle donne in luoghi, culture ed esperienze differenti.

Consapevole di tale realtà l'Assemblea generale, nel riconoscere come le discriminazioni fossero incompatibili con la dignità umana, adottava nel 1967 la già citata Dichiarazione sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne che, sebbene giuridicamente non vincolante, ha costituito un passo importante per la futura adozione della Convenzione.

2. Una nuova prospettiva: la CEDAW quale “statuto” dei diritti delle donne

⁷ In ambito internazionale l'attenzione nei confronti delle donne e delle lesioni subite è risalente la Società delle Nazioni dava rilievo e tentava di risolvere situazioni drammatiche del momento quali la tratta delle bianche e lo sfruttamento umano così come l'Organizzazione Internazionale del lavoro tentava di tutelare la donna in ambito lavorativo.

⁸ La stessa Carta istitutiva delle Nazioni Unite contemplava, tra i fini dell'organizzazione, quello di «promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione,...» (art.1) aggiungendo che le Nazioni Unite, «al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, [...] promuoveranno il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione (art. 55, lett. C). In ragione di tali obiettivi, nel 1946 il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite istituì la Commissione per la condizione sullo status della donna con lo scopo di studiare e elaborare misure per il miglioramento della condizione femminile. Approfondiscono la questione E. Vezzosi, “Una storia difficile”, cit., p. 44 ss.; A.M. Donnarunna, *Guardando il mondo con gli occhi di donna. Dalla Dichiarazione dei diritti umani 1948 alla IV Conferenza mondiale delle donne 1995*, Bologna, EMI, 1998, p. 27. L'attività di tale Commissione fu sin dall'inizio rilevante. Tra i primi interventi significativo è quello relativo alla modifica, dell'art. 1 della *Universal Declaration on Human Rights*: l'affermazione «tutti gli uomini sono fratelli» venne infatti, sostituita con quella «*all human beings are born free and equal in dignity and rights*» Correzione non priva di valore (anche alla luce delle successive e attuali riflessioni sull'uso sessista della lingua), volta a introdurre un linguaggio quantomeno neutro rispetto al genere. Sul punto E. Vezzosi, “Una storia difficile”, cit., p. 46.

⁹ Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 21077°.

¹⁰ Sia il Patto sui diritti civili e politici che il Patto sui diritti economici, sociali e culturali sono stati adottati dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, ratificati dall'Italia il 15 settembre 1978, resi esecutivi con legge 25 ottobre 1977, n. 881. Il primo è in vigore internazionale dal 23 marzo 1976, il secondo dal 3 gennaio 1976.

¹¹ Sul punto A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 41 ss.

La CEDAW è stata la risposta all'insufficienza degli strumenti esistenti, manifestazioni di quell'universalismo egualitario di cui si è denunciata l'astrattezza e la presunta neutralità¹². La comunità internazionale, si legge nel Preambolo, è preoccupata "di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni".

La CEDAW, manifestazione di una nuova prospettiva, non si limita alla mera affermazione dei diritti fondamentali (da tempo acquisiti sia pur nella dimensione di una soggettività neutra/maschile) declinandoli al femminile ma, considerandoli in un'ottica antidiscriminatoria, attribuisce obblighi specifici agli Stati al fine di combattere e eliminare ogni forma di disparità, sia essa diretta o indiretta, palese o nascosta.

Discriminazione che, va ricordato, "viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro Paese"¹³.

Espressione della volontà di superare gli ostacoli al pieno esercizio della soggettività femminile è la stessa definizione di discriminazione, che assume contenuto assai ampio concernendo "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna" (art. 1 CEDAW). Una volontà antidiscriminatoria che non fa sconti e si esplica sia a livello pubblico che privato. Ragguardevole al proposito l'inciso relativo alla ininfluenza dello stato matrimoniale della donna che esclude la possibilità di giustificazione, all'interno dello stato di coniugio, di comportamenti considerati di tipo privato e come tali non percepiti dalla comunità stessa come discriminatori.

La Convenzione, volta alla realizzazione di una società in cui le donne possano godere dei diritti e delle libertà riconosciute, si sviluppa quindi attorno al principio dell'uguaglianza uomo-donna. Emblematico dell'intero impianto è l'art. 15 per il quale gli Stati riconoscono alla donna "la parità con l'uomo di fronte alla legge" (co. 1) e "in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilità di esercitare tale capacità" (co. 2).

¹² Interessanti le riflessioni di C.A. MacKinnon, *Le donne sono umane?*, Roma-Bari, Laterza, 2012, pp. 3-5, in merito alla Dichiarazione dei diritti umani del 1948: "le omissioni della Dichiarazione universale non sono semplicemente semantiche essere una donna 'non è ancora il nome di un modo di umanità'. Nemmeno in questo che è il più visionario tra i documenti sui diritti umani. Se misuriamo la realtà della situazione delle donne in tutta la sua varietà sulla base delle garanzie della Dichiarazione universale- anche se la maggior parte degli uomini non fa neanche questo- è molto difficile intravedere, nella sua visione dell'umanità, un volto di una donna". Sostiene Mackinnon come ci voglia "un bel po' di immaginazione- e un'attenzione risolutamente concentrata sull'eccezioni privilegiate- per vedere una donna reale dietro alle maestose garanzie di "ciò cui ognuno ha diritto".

¹³ Così CEDAW, Preambolo.

Tale approccio non va tuttavia inteso entro i confini di un mero emancipazionismo, come sottolineato da orientamenti che hanno sollevato critiche all'assetto normativo reputandolo riduttivo rispetto alla specificità femminile: rapportandosi "esclusivamente" alla parità con l'uomo la convenzione manifesterebbe una sorta di tradimento verso quel concetto di soggettività femminile maturato in seno ai movimenti femministi di quegli anni. Un "tradimento" che contrasterebbe anche con la stessa visione di ampio respiro delineata nel Preambolo, in cui sullo sfondo di una dimensione discriminatoria connessa a questioni socio-politiche quali il razzismo, la pace, l'autodeterminazione dei popoli, gli assetti economici, si riconosce alla donna un protagonismo tanto all'interno della famiglia quanto della società e dell'intero Paese"¹⁴.

In verità proprio alla luce di quanto indicato la Convenzione sembra andare oltre il profilo della "mera uguaglianza", obbligando gli Stati ad un agire concreto e di ampio respiro, anche attraverso misure positive di ordine legislativo, politico amministrativo "idonee a garantire il pieno progresso e sviluppo delle donne nella convinzione che lo sviluppo completo di un Paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione delle donne in tutti i campi"¹⁵. Si aggiunga che il meccanismo che attribuisce al Comitato CEDAW il compito di verificare l'attuazione delle norme convenzionali attraverso l'attività di *Reporting* così come quello interpretativo attraverso l'adozione di *General Recommendations* dà conto, attraverso i suoi atti, di un pensiero volto a una totale valorizzazione della soggettività femminile "non solo" plasmata sul tema della parità uomo-donna. Scopo della CEDAW è, invero, il superamento della dimensione di una mera inclusione formale e il raggiungimento di "un'uguaglianza antigerarchica, contestuale, materiale che metta al centro la soggettivazione delle donne"¹⁶.

Nelle prime norme la CEDAW detta impegni specifici per gli Stati, in particolare a livello giuridico quello di introdurre il principio di uguaglianza tra uomo e donna (nel caso non fosse ancora stato fatto) in primis a livello costituzionale e all'interno delle singole disposizioni, garantendone con mezzi adeguati la loro concreta applicazione (art. 2).

In via generale, essa stabilisce che gli Stati debbano prendere «in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata (*appropriate measures*), incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e di garantire loro, su una base di parità con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali» (art. 3).

A tal fine la Convenzione prevede, come già sottolineato, anche l'adozione da parte degli Stati, di «misure temporanee e speciali tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne» (art. 4, comma 1). Si tratta delle cosiddette *affirmative actions*, misure idonee a eliminare le disparità

¹⁴ Sul punto P. Degani, *Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, Padova, Cleup, 2010, pp. 121-122.

¹⁵ Sul punto vedi General Recommendation n. 4.

¹⁶ N. Mattucci, "Il lavoro a misura della dignità umana. Donne immigrate e diritti umani", in I. Corti (a cura di), *Universo femminile. La CEDAW tra diritto e politiche*, cit., p. 146.

di fatto di cui le donne sono oggetto, favorendo l'eguaglianza delle condizioni di partenza¹⁷.

Misure discusse non solo in campo politico ma anche lavorativo, che favoriscono, innescando un meccanismo di cambiamento, quel necessario passaggio dal formale al sostanziale, dal diritto annunciato al diritto vissuto e delineano un percorso di estrema concretezza verso l'abolizione delle disuguaglianze in deroga al principio della parità formale.

Assai rilevante è l'obbligo di mettere in campo strumenti per il superamento, lo sradicamento di quella cultura sessista e patriarcale che genera ed alimenta discriminazioni. Gli Stati, afferma la CEDAW, devono prendere misure idonee «al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie e di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità e della superiorità dell'uno e dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne» (art. 5).

Il compito non è facile. Modificare convinzioni, modelli di comportamento, pratiche consuetudinarie così radicate nel tessuto sociale significa incidere nella struttura stessa della società. Il tema non è nuovo e rimanda a riflessioni presenti nel mondo femminile già nei secoli scorsi. Il superamento dei ruoli stereotipati maschili e femminili nei rapporti sociali e familiari devono dunque impegnare fortemente i singoli Paesi. La necessità di una decostruzione di modelli sociali e familiari espressione di oppressione, inferiorità e subordinazione delle donne rappresenta oggi un'azione imprescindibile anche ai fini della lotta alla violenza di genere, a quella violenza maschile nei confronti delle donne la cui natura rimanda alle discriminazioni. Una violenza non episodica ma strutturale, che trova causa nei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi¹⁸.

Un compito difficile quello degli Stati, ma certamente non impossibile nella convinzione che solo un cambiamento culturale e dunque una diversa visione dell'identità femminile (così come di quella maschile) potrà determinare mutamenti profondi e miglioramenti della condizione delle donne e delle comunità.

Oltre a queste prime norme di portata generale che costituiscono il contesto interpretativo dell'intera normativa la Convenzione appare puntuale nel riconoscere diritti e libertà che vuole, come già sottolineato, rendere effettivi attraverso la previsione di particolari e adeguate misure volte a impedire e contrastare le molteplici discriminazioni. La CEDAW riconosce diritti civili e politici e diritti economici, sociali e culturali, quali diritti "sostanziali" delle donne in un'ottica di

¹⁷ Il dibattito sulla legittimità delle azioni positive ha attraversato i decenni successivi ed è presente anche a livello europeo nonostante i numerosi atti normativi emanati a favore di tali misure ad iniziare dalla raccomandazione n.625 del 1984. La stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza 2000) ritiene che "Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato" (art. 23).

¹⁸ Il riferimento è a quanto indicato nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993 e all'art.4 punto j, dalla convenzione di Istanbul, adottata.

uguale valore e di intrinseca connessione¹⁹ al fine di realizzare una uguaglianza reale e al contempo una nuova identità femminile che possa vivere libera dalle discriminazioni e dalla violenza, così nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale.

2.1. Non tutto è perfetto: elementi di criticità

Sul piano contenutistico, tuttavia, alla Carta dei diritti delle donne si imputano alcune criticità quali la mancata attenzione alla violenza di genere così come all'insieme delle situazioni che ineriscono al "diritto al cibo", diritto riconosciuto a livello internazionale già in quegli anni e nei confronti del quale le donne, nonostante il loro protagonismo, vivano sotto molteplici profili in situazioni di assoluta disuguaglianza²⁰.

Sul fronte della violenza è apparso irragionevole che la più importante Carta sui diritti delle donne non l'abbia presa in considerazione. Al di là delle motivazioni, quale in particolare la mancanza di condivisione su aspetti rilevanti ad iniziare da quello relativo alla sua stessa identificazione, il vuoto è stato in qualche modo colmato dalla puntuale interpretazione del Comitato CEDAW con la Raccomandazione generale n. 19. Secondo gli esperti internazionali la violenza costituisce essa stessa una forma di discriminazione e pertanto sono applicabili anche ad essa gli strumenti e i meccanismi di tutela previsti dalla Convenzione e dal suo Protocollo²¹.

È peraltro sul piano della poca efficacia che le critiche alla convenzione, non sempre condivisibili, sembrano manifestarsi con più forza. Esse si muovono su due fronti: quello riferibile alla mancanza di un organo in grado di imporre a livello giuridico il pieno rispetto della Carta e quello relativo all'elevato numero delle riserve espresse dagli Stati che l'hanno ratificata.

Va anche osservato che la CEDAW per lungo tempo e quasi ovunque è stata poco considerata, resa invisibile dalla mancanza di attenzione da parte dei governi e dei parlamenti, valutata una mera appendice del diritto internazionale e pertanto poco utilizzata a livello interno, come dimostra l'assenza quasi totale di richiami in ambito giurisprudenziale. Una Carta "dimenticata", misconosciuta anche sul terreno "occidentale" (così l'esperienza italiana e quella di Paesi a noi vicini)²². Ciò

¹⁹ L'interconnessione e l'indivisibilità dei diritti umani sarà espressamente affermata nella Dichiarazione e nel Programma di azione della Conferenza di Vienna del 1993 in cui si proclama che "tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi".

²⁰ La CEDAW riconosce il diritto alla adeguata alimentazione relativamente alle donne in gravidanza e durante l'allattamento (art. 12, co. 2).

²¹ Comitato CEDAW, General Recommendation n. 19. Sulla stessa linea la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ad iniziare dal caso *Opuz c. Turchia* (ricorso n.33401/02) con decisione del 9-6-2009. Per un approfondimento I. Corti, "Soggettività femminile tra discriminazioni e violenza. Dalla CEDAW alla Convenzione di Istanbul", in N. Mattucci, I. Corti (a cura di), *Violenza contro le donne. Uno studio interdisciplinare*, Ariccia, Aracne, 2016, p. 106 ss.

²² Nel nostro Paese la CEDAW è stata a lungo inutilizzata e sotto certi profili lo è ancora. È stato grazie all'impegno della società civile, in primis dei giuristi democratici, che attraverso la costituzione della piattaforma "30 anni di CEDAW: Lavori in corsa" si sviluppò un'attività di divulgazione della Carta internazionale che culminò nella preparazione e pubblicazione del Rapporto ombra, discusso in

ovviamente ha rallentato la messa in campo di nuove possibilità. Ed è stato ancora una volta il minuzioso e sapiente lavoro di gruppi e reti femminili e femministe a sollecitarne l'attuazione e a registrarne gli effetti, come testimoniano i cosiddetti *shadow report*. Le stesse Conferenze internazionali ONU successive alla sua adozione, Copenaghen, Nairobi e infine Pechino, hanno offerto, in tal senso, un forte contributo delineando una stretta connessione tra ambito politico e ambito giuridico.

Tornando a quanto sopra va segnalato come, alla critica che riguarda la mancanza di un organo in grado di imporre il rispetto della Carta a livello giuridico comminando apposite sanzioni, si sia preferito introdurre un sistema più dialettico che vede protagonista, come già osservato, il Comitato CEDAW che, grazie al successivo Protocollo, ha visto accrescere le proprie funzioni. Se è innegabile la mancanza di un organo giudiziario ad hoc, il controllo sull'attuazione dello strumento convenzionale si manifesta dunque attraverso le funzioni attribuite al Comitato, nato allo scopo di esaminare i progressi realizzati nei singoli paesi tramite meccanismi che interpellano governi, parlamenti e società civile.

Inizialmente istituito allo scopo di esaminare la situazione degli Stati in merito all'attuazione della Carta e di formulare osservazioni e raccomandazioni agli stessi nonché elaborare *General Recommendations*, interpretative del testo convenzionale, il Comitato ha visto accrescere i propri compiti con l'introduzione del Protocollo opzionale, con cui le Nazioni Unite riaffermano "la propria determinazione a garantire il pieno e paritario godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle donne e di assumere misure efficaci per prevenire le violazioni di tali libertà e diritti". Comunicazioni e inchieste, le due azioni di tutela e garanzia delineate nel nuovo atto, s'inseriscono dunque in un percorso volto a rendere più efficace il meccanismo convenzionale.

Il Comitato CEDAW, per quanto organo di natura non giurisdizionale, non in grado di obbligare gli Stati a uniformarsi alle proprie decisioni, "esercita comunque su di essi un controllo che può assumere valore a livello politico e innescare processi virtuosi di tutela dei diritti fondamentali, anche con il contributo delle organizzazioni politiche e della società civile attive all'interno degli Stati"²³. Inoltre, svolgendo la funzione di interprete dei diritti insiti nella convenzione, concorre a farli evolvere e adattandoli ai diversi contesti giuridici e sociali "contribuisce a rafforzare la cultura dei diritti delle donne non solo negli Stati destinatari delle singole decisioni, ma anche in tutti gli altri Stati in cui le interpretazioni delle disposizioni della CEDAW fornite dal Comitato diventano comunque un punto di riferimento sul piano interno"²⁴.

2.2. Le riserve: un problema ancora presente

Per quanto la CEDAW sia tra le convenzioni più ratificate al mondo²⁵, la presenza e la qualità delle riserve presentate solleva perplessità in merito alla sua efficacia che

sede ONU alla sessione del Comitato CEDAW del 2011 in cui era previsto il dialogo con lo Stato italiano.

²³ A. Pitino, B. Pomeranzi, "CEDAW: una carta dimenticata?", *DPCE online*, 1, 2021, p. 573.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Ad oggi non hanno ratificato la CEDAW solo sette Paesi: Stati Uniti d'America, Iran, Somalia, Sudan, Nauru, Palau, Tonga.

appare sul piano internazionale e, soprattutto nell'ambito dei singoli paesi, svilita o compromessa²⁶.

Sebbene alcune riserve, riferendosi a questioni marginali, non mettono in discussione il dettato convenzionale, la maggior parte di esse, manifestando piena contrarietà a quei principi, appaiono sprezzanti e oppositive rispetto alla volontà di combattere le discriminazioni di genere.

Il tema è delicato e mostra tutta la sua problematicità, sia sotto il profilo della efficacia della convenzione così ratificata, sia sotto quello della ammissibilità di tali riserve, in particolare in quei casi in cui esse favoriscono l'applicazione di norme interne che impongono una soggettività femminile limitata e subordinata, sancendo l'inferiorità giuridica della donna, in assoluto contrasto con le norme internazionali. L'esperienza rinvia perlopiù a quelle riserve basate sulla dichiarata prevalenza, nel caso di contrasto con le norme convenzionali, delle norme religiose, che non va dimenticato, sono considerate dall'ordinamento interno di vari Stati fonti del diritto. E' il caso di molti paesi islamici le cui riserve hanno dettato, direttamente o indirettamente, la prevalenza della Sharia sulla CEDAW²⁷.

Va ricordato che la materia delle riserve, questione assai dibattuta nel diritto internazionale, è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati²⁸. Tale normativa, pur riconoscendo la facoltà degli Stati di apporre riserve, delinea specifici limiti nei casi di: divieto espresso dal trattato in questione, possibilità di depositare solo riserve che siano state espressamente previste dal trattato, escludere riserve che siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato (art. 19 sub a, b, c)²⁹.

Per quanto riguarda la CEDAW l'art. 28, pur riconoscendo la facoltà agli Stati di apporre riserve (comma 1), ritiene che esse non possano essere autorizzate se incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione (comma 2).

La maggior parte delle riserve a favore della Sharia, in particolare, sono apposte agli articoli 2 e 16: il primo diretto ad affermare il principio di non discriminazione, espressione di una volontà antidiscriminatoria che informa l'intero testo, il secondo teso ad eliminare le discriminazioni nelle relazioni familiari, durante il rapporto o al momento del venir meno dello stesso, coerentemente al riconoscimento dell'uguaglianza tra coniugi (o conviventi) e nei rapporti genitoriali. Allo stesso modo appaiono rilevanti le riserve all'art. 15 che afferma la parità uomo-donna di fronte alla legge, riconoscendo alla donna una capacità giuridica identica a quella dell'uomo e, quelle relative all'art. 9 sulla cittadinanza, che sancisce, tra l'altro, il diritto della madre di trasmettere la propria cittadinanza ai figli.

²⁶ Le riserve o dichiarazioni sono molteplici. La CEDAW è la Convenzione su cui sono state apposte il maggior numero di riserve, la maggior parte incompatibili con il testo. Per una verifica delle attuali riserve si rimanda a treaties.un.org, sul punto vedi F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", *DPCE online*, 2021, 1, p. 70 ss.

²⁷ N. Salem, "Sharia Reservations to Human Rights Treaties", in *Max Planck Encyclopedias International Law*, marzo 2020, Oxford Public International Law (<https://opil.oup.com>).

²⁸ In particolare, da quelle norme che riguardano la formulazione delle riserve (art. 19), la loro accettazione e obiezione (art.20), gli effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve (art. 21) la revoca delle riserve e delle obiezioni alle riserve (art.22), la procedura delle riserve (art. 23).

²⁹ Sul punto F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", cit., p. 70.

È innegabile che tali riserve confliggano con l'oggetto e lo scopo antidiscriminatorio della CEDAW sollevando, di conseguenza, dubbi quanto alla loro legittimità.

Ciò è condiviso anche dal Comitato CEDAW che al proposito adotta alcune Raccomandazioni generali (*General Recommendations*) esplicative della necessità di ritirare o modificare le riserve incompatibili con il testo internazionale³⁰.

Il Comitato ritiene, ad esempio, che le riserve all'art 16 sull'eguaglianza nei rapporti familiari indipendentemente dai motivi nazionali, tradizionali, religiosi, culturali, per cui sono state presentate devono considerarsi inammissibili e pertanto essere rivate ai fini di una loro modifica o di un loro ritiro³¹; lo stesso deve ritenersi per la norma che condanna la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma (art. 2), considerata «*the very essence of the obligations of States parties under the Convention*»³².

Sul fronte giuridico il tema delle riserve incompatibili e della loro efficacia è oggetto di ampio dibattito. Sul punto il meccanismo giuridico mostra forti limiti non essendo prevista, al di là del diritto di ogni Stato parte di formulare obiezioni nei confronti delle suddette riserve, alcuna possibilità concreta in grado di impedirle³³. Del resto, per il tipo di trattato, le stesse obiezioni non sono giuridicamente risolutive, non avendo effetto nei confronti dei paesi riservanti. È stato osservato come le regole indicate dalla Convenzione di Vienna non siano adeguate ai trattati in materia di diritti umani e in particolare alla CEDAW la quale, obbligando gli Stati ad un agire, un "facere" per l'eliminazione delle discriminazioni, delinea un rapporto di natura verticale che riguarda lo Stato e i propri cittadini, escludendo, a differenza di altri trattati, ogni obbligazione nei confronti degli altri Stati³⁴. Manca in questo caso quel

³⁰ Il riferimento è alle *General Recommendations No. 4 (sixth session, 1987)* e *No. 20 (11th session, 1992)* che rispettivamente affermano: "The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Having examined reports from States parties at its sessions, Expressing concern in relation to the significant number of reservations that appeared to be incompatible with the object and purpose of the Convention, Welcomes the decision of the States parties to consider reservations at its next meeting in New York in 1988, and to that end suggests that all States parties concerned reconsider such reservations with a view to withdrawing them", e "1. The Committee recalled the decision of the fourth meeting of States parties on reservations

to the Convention with regard to article 28.2, which was welcomed in General recommendation No. 4 of the Committee. 2. The Committee recommended that, in connection with preparations for the World Conference on Human Rights in 1993, States parties should: (a) Raise the question of the validity and the legal effect of reservations to the Convention in the context of reservations to other human rights treaties; (b) Reconsider such reservations with a view to strengthening the implementation of all human rights treaties; c) Consider introducing a procedure on reservations to the Convention comparable with that of other human rights treaties".

³¹ *General Recommendations No 21 (1994)* on "Equality in marriage and family relations".

³² *General Recommendation No 28 (2010) on The core obligations of States parties under article 2 of the convention on the Elimination of all Forms of discriminations against women.*

³³ Sul punto si rinvia a N. Salem, "Sharia Reservations to Human Rights Treaties", cit. Per un approfondimento vedi la questione F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", cit., p. 4 ss. e la bibliografia ivi richiamata.

³⁴ F. B. d'Usseaux, E. Ceccherini, "La precettività della CEDAW alla luce delle riserve a carattere religioso: un equilibrio precario", cit., p. 7, osservano come: "Mentre in altri trattati prende forma una relazione di tipo sinallagmatico fra le parti - che riserva e simmetrica obiezione sterilizza - questo non avviene con la CEDAW, in quanto lo Stato, disconoscendo un obbligo da essa derivante, non è

rapporto di reciprocità tra Stati che determina l'inapplicabilità delle norme tra il paese ratificante e paese obiettante.

Sul fronte politico va peraltro sottolineato che sebbene alcuni Paesi non abbiano esitato ad esternare la propria contrarietà a riserve considerate inammissibili, altri hanno preferito non esporsi³⁵. Si tratta di una scelta non condivisibile e per certi aspetti non giustificabile: pronunciarsi con maggior forza contro riserve "discriminatorie" avrebbe significato sostenere i diritti delle donne in ogni luogo, liberandole dai legami di un sistema normativo radicalmente contrario ai principi di uguaglianza e non discriminazione.

Il meccanismo suscita altre perplessità: è stato osservato come la valutazione della incompatibilità della riserva e la decisione di opporre obiezione non sempre sia obiettiva e politicamente neutra. Ad esempio, le riserve a favore della Sharia depositate dall'Egitto hanno ricevuto solo quattro obiezioni, mentre la Siria e l'Arabia Saudita, per riserve simili, ne hanno ricevute 14³⁶.

Anche in forza di tali problematiche, l'esigenza di un ritiro incondizionato di tutte le riserve è da tempo al centro di una campagna internazionale, sostenuta soprattutto da associazioni e organizzazioni non governative di tutto il mondo. In verità, per quanto le difficoltà siano molteplici, l'azione globale sta mostrando i primi risultati. Alcuni Paesi hanno ritirato, in tutto o in parte, o modificato le riserve a suo tempo apposte. È il caso, ad esempio, della Tunisia, del Marocco, dell'Egitto che hanno ritirato alcune delle riserve presentate, aprendo uno spiraglio per le donne di quei Paesi³⁷.

3. L'universalità dei diritti nella CEDAW

Il numero e soprattutto la natura delle riserve presentare, al di là delle questioni sopra delineate, ha l'amaro sapore di un radicale disaccordo nei confronti di ogni contenuto antidiscriminatorio, oppositivo e modificativo di società strutturalmente costruite e definite sull'ineguaglianza tra i sessi, sul potere gerarchico maschile, sul dominio patriarcale che esiste e persiste.

parimenti escluso da un beneficio proveniente dallo Stato obiettante, che gli sarebbe stato riconosciuto se non avesse formulato la riserva. La sanzione, che in genere si accompagna alle riserve e alle obiezioni, e cioè l'inefficacia del trattato fra le due parti, non può costituire un significativo deterrente nel caso specifico. In altre parole, la riserva esclude l'applicabilità della disposizione indicata all'interno dello Stato, mentre l'opposizione assume solo una caratterizzazione politica, finalizzata a indicare la contrarietà alla posizione assunta dal Paese riservante, ma che non è in grado di dispiegare alcun effetto concreto. Le opposizioni non fanno altro che registrare un dissenso politico di una parte della comunità internazionale, che ritiene le riserve inconciliabili con il trattato".

³⁵ Il numero degli Stati che hanno presentato obiezioni alle riserve relativamente al fattore religioso è esiguo: solo 24 Stati su 189 (dati riportati in: N. Salem, "Sharia Reservations to Human Rights Treaties", cit.).

³⁶ Ibidem.

³⁷ La Tunisia, ha ritirato le riserve relativamente agli artt. 9 (2) e 16 (c, d, f, g); Il Marocco quelle relative all'art. 16; l'Egitto all'art. 9 (2). Per una disamina di tutte le riserve e le relative revoche si rinvia a: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=en.

L'avversione alla CEDAW espressamente manifestata da quegli Stati in cui predominano fonti religiose, chiama in causa il tema dell'universalità dei diritti umani, tema oggetto di riflessioni, obiezioni, contrasti che si avviluppano attorno ai testi adottati dalla comunità internazionale ad iniziare dalla Dichiarazione dei diritti umani del 1948 e dai conseguenti Patti del 1966. Infatti, seppur consacrino "parametri di portata universale che almeno tendenzialmente dovrebbero valere per tutti gli Stati del mondo e avere così come beneficiari i 7 miliardi di abitanti della terra"³⁸ tali documenti imporrebbero, secondo l'opinione di molti, una visione di tipo occidentale, espressione di una pretesa egemonica e irrimediabilmente colonialista.

Da qui la tesi del relativismo dei diritti umani che si fa spazio anche nell'ambito delle questioni di genere, come attestano i dibattiti sulle mutilazioni dei genitali femminili, sul velo islamico, sulla poligamia, esperienze a volte tollerate anche in paesi occidentali in virtù di una erronea interpretazione del concetto di multiculturalismo³⁹. Un'interpretazione che, come sostiene in modo critico Susan Okin, può obiettivamente danneggiare le donne⁴⁰.

Va sottolineato come, a differenza delle altre carte internazionali⁴¹, la CEDAW, nasca in un contesto esperienziale di confronti tra donne appartenenti a mondi diversi che nel dibattito, spesso aspro e infervorato, sono riuscite a definire principi ed obiettivi comuni.

Ciò si delinea a partire dalla lunga attività preparatoria della commissione sullo *status* delle donne e dalla prima conferenza mondiale di Città del Messico del 1975. Non solo, al di là del profilo strettamente giuridico, tutta l'attività relativa e conseguente alla CEDAW è frutto di continui confronti ed elaborazioni di quegli stessi principi convenzionali che, sia pure indirettamente, sono confluiti nei piani d'azione e nelle strategie future delle successive Conferenze. Parlare in questo caso di "imposizione occidentale" appare semplicistico e tradisce il lavoro compiuto dalle donne e per le donne di tutto il mondo.

In termini più generali è possibile affermare che, se è innegabile che i diritti umani nascono e si sviluppano in occidente, ciò non può di per sé essere ostativo alla loro affermazione in altri Paesi, come del resto rivendica una parte del femminismo non occidentale: "perché mai i diritti umani dovrebbero essere appannaggio esclusivo dei non musulmani?" è il grido di Irshad Manji⁴².

Proprio in relazione ai diritti umani delle donne e della loro universalità, l'esperienza africana ci consegna l'esempio di un ordinamento sovranazionale-regionale che adotta, *motu proprio*, una Carta dei diritti delle donne, il cosiddetto

³⁸ A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p.61.

³⁹ Non si tratta di rifiutare il multiculturalismo ma di offrirne una diversa interpretazione. Sul punto I. Corti, "Identità culturali e diritti umani", in M.I. Macioti, V. Gioia, P. Persano (a cura di), *Migrazioni al femminile. Identità culturale e prospettiva di genere*, Macerata, Eum, 2006, p. 88.

⁴⁰ S. Moller Okin, *Is Multiculturalism bad for Women?*, Princeton, Princeton University Press, 1999.

⁴¹ Carte che tuttavia, lasciano spazio ad una possibile interpretazione evolutiva a favore dell'universalità dei diritti umani. Sul punto vedi A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p. 60 ss.; S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 5.

⁴² L. Manji, *Quando abbiamo smesso di pensare*, Parma, Guanda, 2004. Sulla stessa linea, tra le altre, A. Hirsi Ali, *Non sottomessa*, Torino, Einaudi, 2005.

Protocollo di Maputo⁴³. Trattasi di un testo particolarmente innovativo che, pur esprimendo alcune peculiarità, assorbe e fa propri i contenuti della CEDAW delineando finalità antidiscriminatorie rispetto a quei diritti umani neutralmente riconosciuti dalle precedenti carte internazionali e della stessa Unione africana. E' una Carta che afferma l'uguaglianza tra i generi, che si oppone alle mutilazioni dei genitali femminili, che vieta il matrimonio combinato e fissa a 18 anni l'età minima per contrarre matrimonio, che definisce la violenza quale violazione dei diritti e della dignità delle donne e che assorbe quei concetti di *mainstreaming* and *empowerment* introdotti dalla Conferenza di Pechino⁴⁴. L'adozione di tale Protocollo da parte dell'Unione Africana, rende in verità difficile accogliere la tesi di una "imposizione occidentale" dei diritti umani⁴⁵.

La CEDAW, inoltre, attraverso i suoi meccanismi ha in sé la potenzialità di oltrepassare le barriere di una eventualmente percepita "occidentalità" dei suoi precetti, restituendo così giustizia alle donne di tutto il mondo.

In primo luogo, in materia di riserve, come si è visto, anche quelle più radicali di tipo "religioso-islamico" non costituiscono una barriera inamovibile: sia pur lentamente e non ovunque, in tutto o in parte, alcune sono state ritirate, testimoniando una maggiore convergenza su principi e contenuti della CEDAW.

Secondariamente l'attività del Comitato, che non va dimenticato è costituito da esperte/i rappresentanti dei diversi ordinamenti e delle diverse culture del mondo, favorisce, attraverso un dialogo e non un'imposizione con i Paesi, l'implementazione di quanto in essa richiesto. Con le sue interpretazioni, le sue raccomandazioni, le sue decisioni il Comitato contribuisce, per quanto a volte con difficoltà, alla diffusione, di quello che è il portato della Convenzione nel mondo globale.

Ed è proprio nello spazio globale in cui "i diritti si dilatano e scompaiono, si moltiplicano e si impoveriscono"⁴⁶, sullo sfondo di "un mondo non pacificato, ma ininterrottamente percorso da conflitti e contraddizioni, da negazioni spesso assai più forti dei riconoscimenti"⁴⁷ che le donne cercano di emergere da quella che è la loro storica condizione di oppressione, disuguaglianza, discriminazione.

Questo è e sarà possibile soprattutto attraverso l'utilizzo di strumenti giuridici: "<i>i diritti parlano</i>, essi sono lo specchio e la misura dell'ingiustizia, e uno strumento per combatterla"⁴⁸.

Si tratta certamente di un cammino faticoso, lento, con arresti e arretramenti come dimostrano i dati che ogni anno le diverse agenzie comunicano. Tuttavia, proprio il

⁴³ Protocollo alla Carta Africana sui diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, adottato a Maputo, Mozambico, l'11 luglio 2003, 2° sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Africana. Entrata in vigore internazionale: 25 novembre 2005. Stati Parti al 20 Maggio 2024: 44.

⁴⁴ Afferma l'art. 2 del Protocollo: "*Women shall enjoy on the basis of equality with men, the same rights and respect for their dignity and contribute to the preservation of those African cultural values that are positive and are based on the principles of equality, dignity, justice and democracy*".

⁴⁵ Cfr. le riflessioni di F. Banda, *Women, Law and Women Rights. An African Perspective*, Oxford, Hart Publishing, 2005.

⁴⁶ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 3.

⁴⁷ Ivi, p. 4.

⁴⁸ Sostiene S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 4, "Solo perché sappiamo che vi è un diritto violato possiamo denunciarne la violazione, svelare l'ipocrisia di chi lo proclama sulla carta e lo nega nei fatti, far coincidere la negazione con l'oppressione, agire perché alle parole corrispondano le realizzazioni".

carattere universale dei diritti riconosciuti ed affermati nella CEDAW può aprire importanti spiragli anche nei confronti di paesi in cui le donne sono o ritornano ad essere “invisibili”, prive di alcun diritto.

E’ di questi giorni la notizia che alcuni Paesi (il Canada, l’Australia, la Germania, i Paesi Bassi) hanno avvertito il governo talebano dell’Afghanistan di voler intraprendere davanti alla Corte internazionale di Giustizia un’azione legale per discriminazioni di genere in violazione della CEDAW⁴⁹. L’iniziativa è assolutamente innovativa: è, infatti, la prima volta che la CIJ viene investita per presunte violazioni della Convenzione.

A distanza di anni dalla sua adozione la considerazione verso questa Carta diventa dunque più rilevante, a testimonianza della convinzione sempre più diffusa che ogni persona, ovunque si trovi non può essere separata dai suoi diritti.

Con l’ottimismo che non può mancare in quello che è un pensiero giuridico femminista e nella consapevolezza dell’esistenza di profonde criticità e complessità, la configurazione di un diritto globale delle donne che la CEDAW ha delineato sembrerebbe avviarsi a superare lo stato di una mera utopia. Il riconoscimento in concreto dell’universalità dei diritti⁵⁰ soprattutto attraverso un auspicabile intervento delle diverse Corti, nazionali e sovranazionali, non solo aiuterà le donne di molti Paesi ma l’intera umanità.

La strada intrapresa nei confronti del potere talebano rappresenta una goccia nel mare delle ingiustizie ma di sicuro è di buon auspicio.

⁴⁹ La notizia è apparsa il 4 ottobre 2024. In particolare, vedi <https://www.osservatorioafghanistan.org/2024/lafghanistan-di-fronte-alla-corte-internazionale-di-giustizia/>.

⁵⁰ Secondo A. Cassese, *I diritti umani oggi*, cit., p. 74, l’universalità “rimane una meta non remotissima, ma raggiungibile attraverso mille percorsi, talvolta tortuosi e certo non agevoli. Questi percorsi gli Stati ed altri organismi li stanno per fortuna utilizzando non per arrivare ad una assurda e deprecabile uniformità ma per conseguire un minimo di precetti comuni, in virtù dei quali possa essere assicurato almeno il rispetto dei fondamenti essenziali della dignità umana”.

In copertina: elaborazione grafica realizzata da Paola Armandi (2024).

